

**Scuola Forense Trevigiana**  
**Atto di diritto penale del 7 luglio 2020**

Nel corso di una operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ritenendo che Tizio fosse coinvolto in una vasta rete organizzata di spaccio, viene contro di lui disposta una perquisizione volta al sequestro del suo telefono cellulare, ritenuto mezzo di prova dei suoi contatti con potenziali acquirenti.

Esaminato da parte della P.G. il contenuto del suo telefono cellulare, vengono rinvenuti messaggi di scambio di materiale pornografico – peraltro risalenti all'anno 2012 – con una ragazza, della quale è evidente e nota, sempre grazie al contenuto dei messaggi in uno dei quali la stessa racconta di aver appena festeggiato il suo 16° compleanno, la minore età all'epoca, mentre Tizio aveva 19 anni.

In particolare, dal contenuto dei messaggi dal tono confidenziale intrattenuti fra i due – che lasciano arguire la sussistenza di una relazione sentimentale – emerge che Tizio, in data 10 marzo 2012, avesse chiesto alla ragazza di fargli avere delle foto che la ritraevano in pose erotiche e che la stessa, in data 16 marzo 2012, gli avesse trasmesso, tramite messaggio *whatsapp*, alcune fotografie (*selfie*) non scattate appositamente per l'occasione, ma in data addirittura precedente la loro conoscenza e che la ragazza già deteneva nella memoria del suo cellulare.

Dagli accertamenti svolti sul telefono cellulare, risulta che Tizio non ha scaricato né scambiato con alcuno quelle fotografie; non risultano nemmeno contatti con terzi aventi contenuto (richieste, offerte, dichiarazioni di disponibilità) di scambio di materiale pornografico o pedopornografico.

Tizio viene pertanto rinviato a giudizio, e successivamente condannato alla pena di anni 4, previa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., per il reato di cui all'art 600 ter c.p. qualificando la sua condotta come attività di produzione di materiale pedopornografico.

La sentenza è stata depositata nel rispetto del termine di 90 giorni indicato nel dispositivo.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l'atto di impugnazione avverso la sentenza di condanna.